

del Settecento, dato il suo carattere eminentemente filosofico. Esso presenta quindi lati attuali, degnissimi di studio, che si possono ancora estendere, come ci mostra ora ad es. Rodolfo De Mattei in un articolo sull'idea democratica e contrattualista nel Seicento negli scrittori politici italiani (*Riv. Stor. Ital.* 1948, fasc. 1°). Ma andrebbe anche e soprattutto — per noi — valutato con più profonda elaborazione, alla luce della retta concezione cristiana, scolastica e postscolastica, con la individuazione e la distinzione e l'accordo dei concetti di « giustizia » e di « legge » di fronte alle moderne posizioni giuspositivistiche.

La ricerca del Di Carlo è solidamente impostata e fa tesoro di una scelta e ricca bibliografia. Interessanti sono ad es. gli accenni ai precursori di Grozio in materia di diritto bellico. Forse in questo campo si dovrebbe ancora insistere per districare la questione, in quanto possibile, nei suoi aspetti moralistici e in quelli giuridici. Su di ciò già scrissero, oltre al vecchio Kaltenburn, tra gli altri, il Salvioli e il Del Vecchio, ma si potrebbe ancora trovare qualche disperso elemento integrativo come ho potuto personalmente riscontrare nell'opera di un dimenticato letterato e giurista della scuola dell'Alciato del primo Cinquecento, Costanzo Landi, che trattò di queste materie, sia pure incidentalmente, ancor prima del Belli e del Gentili e degli scrittori della scuola spagnola e che si colloca quindi tra la posizione di medievalisti e quella dei moderni (E. NASALLI ROCCA, *Concetti giuridici sulla guerra nell'opera di Costanzo Landi*, in: « Boll. Stor. Piac. », 1946).

E. NASALLI ROCCA

HAUSSMANN F., *Der Wandel des internationalen Kartellbegriffs*. Un vol. di pagine 160. A. Franck A. G. Verlag, Bern, 1947.

Gli aggruppamenti d'impresa allo scopo di limitare la concorrenza sono da oltre mezzo secolo al centro della disputa circa i destini del moderno sistema economico. A quell'epoca prevaleva la fiducia nel benefico risultato della concorrenza e veniva condannato ogni tentativo di limitare il libero gioco delle forze economiche. Però questa opinione non durò a lungo. E' vero che negli Stati Uniti d'America lo *Sherman Act* del 1890, che proibiva ogni accordo in *restraint of trade*, divenne la Magna Charta della Costituzione economica del paese: ma è pur vero che le limitazioni della concorrenza non sparirono del tutto, ma piuttosto diedero vita a sviluppi e ad organismi che, sottraendosi alla lettera del divieto, continuavano in pratica a violarlo. In Europa, poi — se si fa eccezione dell'Inghilterra — le intese di imprenditori per sottrarre il prez-

zo o la produzione al meccanismo del mercato non tardarono ad essere riconosciute.

Gli eventi degli ultimi anni e particolarmente le trasformazioni economiche connesse alla seconda guerra mondiale, hanno provocato una ulteriore modificazione dell'orientamento della pubblica opinione riguardo ai cartelli (denominati, in Italia, anche consorzi). Veramente, bisogna risalire all'epoca della depressione mondiale per imbattersi in una sensibile ripresa del movimento e in una non meno evidente tolleranza legislativa per l'organizzazione dei mercati e le restrizioni della concorrenza. Finanche gli Stati Uniti videro formarsi allora numerosi codici di leale concorrenza, molti dei quali erano veri e propri cartelli. Intorno al 1938 si era avuto colà un netto rovesciamento di tendenza; ma le esigenze belliche arrestarono la tendenza anti-cartellistica.

Come è facile immaginare, in Europa questa tendenza o era assai più debole o era addirittura inesistente; si era sviluppata la legislazione di controllo sui cartelli, ma al tempo stesso larga applicazione avevano avuto i cartelli obbligatori. Comunque, un decisivo orientamento in favore dei cartelli si sta avendo attualmente, in tutto il mondo. La Carta del commercio internazionale che, su proposta degli Stati Uniti, è stata preparata ed approvata ed attende ora solo di essere ratificata, assume una posizione che, se non può dirsi in favore dei cartelli, è certo significativa espressione di mutamento di indirizzo. Essa tende ad eliminare le pratiche restrittive dei cartelli (internazionali) che possono ridurre il commercio internazionale, ma evidentemente ne riconosce la legittima esistenza; ed inoltre prevede la formazione di quei *Intergovernmental Commodity Arrangements* che, pur limitati ai prodotti primari e pur conchiusi ad enti pubblici, operano sostanzialmente come cartelli.

E' degno di grande interesse scientifico l'esame della concezione economica che è a fondamento di tali disposizioni. L'opera qui segnalata contiene un ben riuscito saggio di sintesi delle molteplici considerazioni che concorrono a dare il quadro del problema. L'A., che ha dato già apprezzati contributi alla indagine dei cartelli, illustra con efficacia i documenti più importanti. Egli richiama l'attenzione sui mutamenti verificatisi nel concetto stesso di cartello: ormai non si fa più distinzione fra impresa privata ed ente pubblico per asserire di trovarsi di fronte ad un cartello; sui mutamenti della struttura di cartello: sono ormai frequentissime le forme non convenzionali come *gentlemen's agreements*, *open price associations*, *trade associations*, ecc.; ma riconosce che il mutamento più importante sta nella valutazione più favorevole che in tutto il mondo, finanche negli S. U. A., oggi si fa

degli organismi limitatori della concorrenza.

Il volume è degno di consultazione anche per la ricchezza di documentazione che contiene.

F. VITO

Milano, Università Cattolica.

JACOMELLA S., *Nuovi aspetti della questione sociale*. Un vol. di pag. 65 - Bellinzona, Tipografia « Grafica Bellinzona », S. A. 1948.

Il volumetto non pretende essere una trattazione che esaurisca e neppure consideri sistematicamente i molteplici aspetti della questione sociale. L'A. ne è consapevole ed in una breve prefazione ci dice con parole di modestia la derivazione originaria giornalistica e la finalità volgarizzatrice dei vari studi che compongono la pubblicazione.

Il fine che l'A. si propone viene raggiunto grazie alle eccellenti doti di sintesi che gli permettono una esposizione preliminare rapida, ma pur densa di osservazioni e citazioni e grazie alla sensibilità che gli permette di individuare i punti salienti di interesse nel viluppo sociale economico della questione. Appunto poichè abbiamo apprezzato il brillante excursus storico e la acuta visione del problema non possiamo tacere un certo disappunto, nel vedere che il lavoro non viene adeguatamente approfondito soprattutto ove ci si addentra nel vivo del dibattito.

La parte preliminare comprende gli interessanti capitoli sul significato ed attualità della questione sociale e sulla sua evoluzione storica, prendendo l'avvio dal fenomeno corporativo e dalla rivoluzione industriale per constatare, sulla scorta di chiari autori, l'apporto del pensiero cattolico, nel successivo svolgersi delle ricerche sociologiche. Anche la questione sindacale con particolare riguardo al monismo o pluralismo (risolto in Svizzera come è noto con la pluralità sindacale) interesserà il lettore italiano.

L'esposizione delle rivendicazioni attuali del lavoratore provano come, almeno nei paesi dell'Europa occidentale (valendo per tutti la constatazione di una certa uniformità di ambiente politico e di uniforme decadere dell'individualismo economico) esista una quasi identità di aspirazioni che si concreta nel desiderio di valorizzazione della persona.

Nostri sociologi, che Jacomella non ignora, hanno avvertito nelle recenti revisioni costituzionali la manifestazione più evidente del desiderio di dare assetto di diritto pubblico al problema sociale.

Sarebbe forse stato opportuno a questo punto qualche maggiore considerazione in merito alla recente revisione della Costituzione Federale Svizzera per quanto ri-

guarda i così detti « articoli economici ». L'A. ha preferito non soffermarsi e puntare sulla trattazione di quelli che egli considera le chiavi di volta del problema e cioè: contratto collettivo di lavoro e sua obbligatorietà e comunità professionale. L'obbligatorietà del contratto collettivo è ormai raggiunta nella vicina Confederazione superando l'opposizione di chi, come Rappard, vi vedeva un coefficiente di grave rigidità nella formazione dei prezzi, e di altri, come Pini, che ripresero l'invito di Burckardt a non introdurre nel diritto costituzionale la delegazione di poteri alle organizzazioni economiche.

Pur ammesse varie critiche il Consiglio federale prima, e il parlamento poi, cedettero alla pressione dei sindacati e della pubblica opinione, che vedono nella obbligatorietà del contratto collettivo un fattore di pace sociale.

Conformemente allo spirito di prudenza, alla preoccupazione di rispettare le costanti della politica svizzera (democrazia, federalismo) e alle premesse liberali della costituzione, esso venne introdotto come derivante dal diritto civile e applicato considerando le condizioni regionali e richiedendo una triplice maggioranza per la obbligatorietà (dei lavoratori, dei datori di lavoro) e che i datori di lavoro vincolati dal contratto occupino la maggioranza dei lavoratori in causa. Se l'obbligatorietà del contratto collettivo deve dare un pacifico assetto per lunghi periodi di tempo valorizzando la fase contrattuale del lavoro, resta scoperto, e l'A. lueggia il disagio operaio, il problema della personalità operaia e della collaborazione. La questione non è forse così esasperata nella Svizzera come in altre nazioni per il maggior numero di piccole aziende, per il maggior decentramento industriale e soprattutto per il benessere che fa trovare fuori dall'officina soddisfazioni compensatrici. E' interessante comunque notare come anche ivi e malgrado tutto ciò, il malessere venga sentito, e si cerchi di risolverlo.

A mio avviso però il fatto che nella Svizzera più che in Italia ad es. si parli di comunità professionali e meno di consigli di gestione, di impresa, significa che là studiosi, politici e lavoratori, cercano nella comunità extra aziendale l'organismo che permetta l'elevazione spirituale dell'operaio. Vi sarebbe cioè secondo me la consapevolezza diffusa della antieconomicità di un organo aziendale che interferisca e rompa l'unità di direzione.

Nello studio che esaminiamo, pur attraverso preziose considerazioni e brillanti citazioni che ci fanno pensare essere pure l'A. su questa linea, tutto ciò non riesce ben chiaro poichè si parla contemporaneamente di comunità professionale e di comunità aziendale. Inoltre in materia tanto controversa e delicata sarebbe stato bene precisare meglio quali sarebbero i compiti e poteri affidati alle comunità pro-